



**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RUSCHENA	SILVANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	SANGIANANTONI	GIAN CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAIORCA	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA

- sull'istanza di correzione **SOSPENSIONE ART. 343 C.P.C.**
- relativo al R.G. Ricorso n. 245/08
- avverso la sentenza n° 85/11/2006
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO RIVOLI 1

controparte:

SUPPO ARMANDO
VIA ROCCI ITALO 24 2 10040 CAPRIE TO

difeso da:

AVV. MAJOCCO FRANCESCO
VIA ASSAROTTI N. 11 10100 TORINO TO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R28020400139 IRPEF 2001

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 245/08

UDIENZA DEL

30/01/2012

ore 09:30

ORDINANZA

N°

11/38/12

PRONUNCIATA IL:

30/1/12

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

1/2/12

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(RUBEN SALVADORI)

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER IL PIEMONTE - SEZIONE XXXVIII^A - TORINO**

IL COLLEGIO

all'udienza del 30 gennaio 2012 composto da:

RUSCHENA Silvana	- Presidente
MAIORCA Roberto	- Giudice
SANGIANANTONI Gian Carlo	- Giudice rel.

sul ricorso iscritto al R.G. n. 245/08

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- vista l'istanza di parte ricorrente, con la quale è stata richiesta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza resa da questa Commissione Tributaria Regionale n. 58/38/08, in pendenza del giudizio di legittimità radicato con ricorso 2.2.2010;
- considerato che, a mente dell'art. 49 del D. Lgs. n. 546/1992, alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano "...le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.", con conseguente applicabilità dell'art. 373 c.p.c. non espressamente escluso, né dalla predetta norma, né da altre disposizioni del D. Lgs. n. 546/1992;
- considerato che, a mente dell'art. 61 del D. Lgs. n. 546/1992, sono applicabili al giudizio di appello le norme che disciplinano il giudizio di primo grado, tra le quali rientra anche il disposto di cui all'art. 47 dello stesso decreto legislativo che disciplina più propriamente l'istituto della sospensione dell'atto impugnato e non anche la sospensione della sentenza;
- considerato che, a mente dell'art. 19 del D. Lgs. n. 472/1997, è stata espressamente prevista, per le sanzioni, la sospensione cautelare in fase di impugnazione della efficacia esecutiva delle sentenze tributarie sfavorevoli al contribuente;
- ritenuto che il limite riconducibile alla lettera dell'art. 49 del D. Lgs. n. 546/1992, ove interpretato in senso restrittivo - e così nel senso di escludere la sospensione della efficacia esecutiva delle sentenze tributarie, sia in grado di appello, sia nel grado di legittimità -, risulterebbe in palese contrasto con gli artt. 24, co. 2, e 111 della Costituzione, oltre che con il dato letterale della stessa disposizione in esame in cui, ripetesi, non si menziona espressamente l'art. 373 c.p.c., bensì ed unicamente l'art. 337 dello stesso codice;
- ritenuto, quindi, applicabile il beneficio della sospensione disciplinato dall'art. 373 c.p.c. e considerate le esigenze di tutela cautelare di entrambe le parti, e così la sussistenza, allo stato, per parte ricorrente, della possibile rilevanza degli oneri economici da affrontare e, per parte erariale, della possibile perdita e/o



diminuzione delle garanzie patrimoniali;
- visti gli artt. 373, co. 1, c.p.c., 47, 49 e 61 del D. Lgs. n. 546/1992;

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, Sezione XXXVIII^A, dispone la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di questo stesso giudice n. 58/38/08 sino all'esito del giudizio di legittimità, subordinando il predetto beneficio alla prestazione, entro 90 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza, da parte del ricorrente di fideiussione bancaria o assicurativa, di durata annuale e con rinnovo alla prima scadenza per ciascuna delle annualità successive, commisurata all'importo del credito erariale complessivo riconducibile alla sentenza sospesa, per tributi, sanzioni ed interessi di legge maturati ad oggi.

Si comunichi.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2012.

IL RELATORE

Piero C. Jangiacani

IL PRESIDENTE

L. Ruscione